

Originale

Ordinanza Sindacale

N. 22 data 11/06/2021

Classifica VIII

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 E AL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DEGRADO DEL TERRITORIO E DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- negli anni scorsi sono stati adottati provvedimenti specifici volti a superare situazioni di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, attuati attraverso la disciplina degli orari di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici nelle ore serali e notturne;
- tali provvedimenti sono stati assunti nel quadro dell'attività di prevenzione, in relazione alla stagione estiva e alla connessa maggiore affluenza di persone concentrata nelle ore serali, allo scopo di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità anche in considerazione di comprovati atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone;
- per la stagione estiva 2020 le misure dirette al contrasto delle sopra citate situazioni di degrado (cd. *mala movida*) sono state integrate con quelle volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- con proprie ordinanze n. 6/2021, 18/2021 e 19/2021 sono stati stabiliti i divieti di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nei fine settimana dalle ore 18:00 alle ore 06:00, per qualsiasi attività (commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi negozi automatici aperti 24 h), ricadenti nella porzione di territorio in essi indicata;

CONSIDERATO che:

- nel territorio comunale è presente, oltre ad un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori, soprattutto nelle ore serali e notturne, anche un rilevante numero di attività commerciali, artigianali, ivi comprese quelle esercitate attraverso distributori automatici, che effettuano in orario serale e notturno la vendita per asporto di bevande in lattine e contenitori di vetro;

- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;
- tali aggregazioni e assembramenti in questo periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;
- come noto, il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata;

VISTI i DD.LL. n. 52/2021 e n. 65/2021 i quali prevedono misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali che stanno di fatto comportato un incremento degli spostamenti e delle aggregazioni;

RILEVATO che:

- nonostante le misure organizzative predisposte, continuano ad essere segnalati episodi di disturbo alla quiete e di violazione del riposo delle persone, che sfociano spesso in situazioni di degrado urbano causando, nella maggior parte dei casi, anche problemi di ordine pubblico;
- l'uso improprio dei contenitori di vetro delle bevande che frequentemente vengono abbandonati, anche dopo parziale distruzione, su suolo pubblico, comportano il danneggiamento ed il degrado di vie, piazze ed aree verdi;
- la presenza dei suddetti episodi è, nella maggior parte dei casi, conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse fino a tarda ora;

RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra citate valutazioni, adottare misure capaci di affrontare sia la situazione creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria in atto sia le criticità legate alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, in particolare durante il periodo estivo e nelle ore serali e notturne, attraverso l'estensione su tutto il territorio comunale del divieto:

a. in tutti i giorni della settimana dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo:

- di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore;
- di vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

b. in tutti i giorni della settimana, dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo:

- di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno;
- di detenere qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.

ATTESO che il D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'Amministrazione comunale e le competenze quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

RICHIAMATI:

- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazione dalla L. 22 maggio 2020 n. 35, con il quale sono state rimodulate e precisate le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, già contemplate da precedenti provvedimenti, regolamentandone le modalità di adozione secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 all'art. 1 commi 8 e 9, prevede che: *“E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”* e che *“Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”*
- l'art. 50 – comma 5 – del DLgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale nonché in relazione all'urgente necessità di *“interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;

- l'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 come convertito nella L. 18/04/2017 n. 48, il quale prevede in caso di *“reiterata inosservanza delle ordinanze emanate nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”*;
- la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

RITENUTO altresì che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità e di urgenza strettamente legate alla forte attualità delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 e al superamento di situazioni di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adottare il presente provvedimento extra ordinem ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, con riserva di prorogare e/o rimodulare le misure secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;

ASSUNTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATE le misure igienico sanitarie previste in seno ai provvedimenti richiamati e ogni altra previsione volta a fissare presidi di sicurezza e comportamento, per contrastare il diffondersi del virus covid-19, sia in relazione alle attività produttive/commerciali, sia in relazione agli obblighi individuali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in presenza di terzi;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notificare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

DATO ATTO altresì che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 50 del TUEL così come modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella L. 18/04/2017 n. 48;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

che in tutto il territorio cittadino - dal 11 giugno al 19 settembre 2021 compreso - siano osservati i sotto indicati divieti e obblighi:

1. a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano:

α. è fatto divieto in tutti i giorni della settimana dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo:

- **di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi contenitore;**
- **di vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;**

Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi. Nelle aree esterne date in concessione agli esercizi pubblici, resta pure consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle predette misure di sicurezza. E' sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.

b. è fatto obbligo:

- **di vigilare**, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1a) della presente ordinanza nonché delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai D.P.C.M. o D.L. emanati dal Governo;
- **di provvedere** ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell'Ordine, la necessità di intervento;

γ. è fatto altresì obbligo:

- **di delimitare** l'area del plateatico in modo da garantire le regole di distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione, regolando al meglio gli accessi;
- **di promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere, sul contenimento delle emissioni sonore e sul contenuto della presente ordinanza**, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;
- **di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni** antistanti ed adiacenti agli esercizi nonché di **assicurare** la presenza permanente in misura adeguata di **presidi igienico sanitari** e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- **di provvedere**, salvo impedimenti di carattere oggettivo, **nell'orario di chiusura dell'esercizio** e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, a **rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali**, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

2. **Sono altresì vietati in tutti i giorni della settimana dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo**
- a. **il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno;**
 - b. **la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.**
3. La presente ordinanza ha efficacia **dal 11 giugno al 19 settembre 2021 compreso, su tutto il territorio cittadino**, fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.
4. Si richiamano le disposizioni:
- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
 - dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
 - dell'art. 6 - comma 2 - del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

AVVERTE CHE

Si ritiene quanto sopra nell'interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di *lockdown*.

Rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su tutto il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti.

DISPONE ALTRESI' CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto dei punti **1a), 1b) e 2a)** della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020, con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge n.689/81 e con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020.

All'atto dell'accertamento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020.

La violazione degli obblighi e prescrizioni dei punti **1c) e 2b)** della presente ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza dei divieti previsti nella presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di validità della presente ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione ridotta.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura, alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale e alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco

Pasqualino Piunti¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa